

TRIBUNALE DI AVELLINO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Considerato che sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia di adozione delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell'art. 161-*quater* disp. att. c.p.c. ; l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (conv. con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), prevedeva difatti che le disposizioni in tema di pubblicazione obbligatoria degli avvisi di vendita sul portale delle vendite pubbliche divenissero applicabili decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche di cui all'art. 161-*quater* disp. att. c.p.c.;

-che, per effetto di tale provvedimento , la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, a partire dal 19 febbraio 2018, non sarà facoltativa, bensì obbligatoria ex art 490 c.p.c. , anche per le vendite disposte antecedentemente a tale data; è il caso di evidenziare che secondo la previsione dell'art. 631 bis c.cp. se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo;

- che per la pubblicazione sul PVB è normativamente previsto il pagamento del contributo di pubblicazione, pari a euro 100 per ogni lotto da versarsi anticipatamente all' operazione di inserzione dell'avviso di vendita (salvo i casi di esenzione, prenotazione a debito e contributo non dovuto);

 

Dispongono

Che per tutti gli avvisi di vendita non pubblicati almeno sul sito del Tribunale entro la data del 19 febbraio 2018, anche per le ordinanze emesse in data antecedente, il delegato o il custode incaricato dovrà provvedere alla previa pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche secondo le specifiche tecniche previste.

All'esito di tale adempimento il professionista trasmetterà in tempo utile la documentazione necessaria alla società incaricata di eseguire gli ulteriori adempimenti pubblicitari secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza di delega o nell'ordinanza di vendita.

In mancanza della pubblicazione sul PVP non si procederà agli altri adempimenti pubblicitari, al fine di evitare inutili costi per la procedura.

Si comunichi ai delegati e ai custodi.

Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale.

Avellino, 24/4/2018

I Giudici dell'Esecuzione

Dott. Gaetano Guglielmo

dott.ssa Michela Palladino

